Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
TONDI MASSIMO	COPPE RENATO

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE *(Art. 49 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)*

Regolarità tecnica

Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

lì, **11-03-2010**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRIGGION GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ DELIBERAZIONE
(Art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- il ……decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, (comma 3, dell'Art. 134 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267).
- Per conferma della deliberazione di Giunta Comunale/Consiglio Comunale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali (art. 127, comma 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

Fonte, lì …….

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
GAZZOLA LUISA

ORIGINALE

Deliberazione n. **2**
in data **11-03-2010**
Prot. n. _____

COMUNE DI FONTE

Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria in Prima convocazione – seduta Pubblica

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. **Reg. Pubblicazioni**

Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno **07-04-2010**

all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per **15 giorni consecutivi.**

Addì, 07-04-2010

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(GAZZOLA LUISA)

UFFICI INTERESSATI

- □ SEGRETARIO
- □ SEGRETERIA/TRIBUTI
- □ RAGIONERIA
- □ COMMERCIO
- □ PROTOCOLLO
- □ TECNICO
- □ ANAGRA./STATO CIVILE
- □ ASSISTENZA
- □ BIBLIOTECA
- □ POLIZIA URBANA

NOTE

……
……
……

OGGETTO: **MODIFICA REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE.**

L'anno **duemiladieci** il giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
TONDI MASSIMO	P	LIONELLO MAURO	P
CECCATO LUIGINO	P	RIZZARDO DENIS	P
FAVERO MARZIO	A	MARSANGO MARCO	P
DAL BELLO MAURIZIO	P	VENDRASCO GIANMATTEO	P
GAZZOLA MORENA	P	BACCIN FABIO	P
REGINATO LINO	P	ZANOTTO RENATO	P
SIGNOR SILVIA	P	CERANTOLA DEBORAH	P
SIBEN CLAUDIO	P	LIVIERI GIOVANNA	P
ZANOTTO SANDRA	P		

presenti n. **16** e assenti n. **1**.

Assiste all'adunanza il Sig. **COPPE RENATO** - Segretario Comunale.

Il **SINDACO**, Sig. **TONDI MASSIMO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza

Immediatamente eseguibile: **N**

(Del. C.C. N. 2/11.03.2010)

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE.

Il sindaco illustra l'argomento facendo rilevare che si tratta di modificare l'art. 8 del regolamento per gli impianti fissi di telecomunicazione, relativamente all'obbligo previsto nell'articolo medesimo di far sottoscrivere anche dagli altri gestori l'istanza presentata da un solo gestore per l'installazione di una antenna. Tale disposizione verrà sostituita con l'impegno del richiedente di consentire anche ad altri gestori della telefonia l'installazione sullo stesso traliccio di altre antenne.
Si tratta quindi di eliminare una disposizione di alquanto dubbia legittimità dal nostro regolamento.

Il Consigliere Vendrasco afferma che nella conferenza dei capigruppo aveva proposto di aggiungere dopo la parola coo-siting le parole "a tutti gli altri operatori autorizzati dal Comune" in modo da evitare il proliferare di istallazioni.

Il Sindaco risponde che ne aveva parlato anche con il tecnico di queste modifiche, che però sono quasi inutili in quanto qualsiasi gestore ha tutta la convenienza di installare la propria antenna sul palo esistente in quanto i costi per l'installazione di un nuovo impianto sono molto elevati.

Il Consigliere Ceccato fa rilevare che inserire quella novella proposta dal consigliere Vendrasco potrebbe significare di obbligare tutti a installare sul medesimo palo anche quando non ce ne stanno più.

Interviene il Tecnico comunale, Sig. Griggion Giuseppe, affermando che il palo progettato è alto circa 36 metri e con queste altezze non può contenere quattro antenne.

Il Sindaco, sulla scorta di quanto discusso propone il seguente emendamento alla proposta di deliberazione: all'art. 8, primo paragrafo, dopo le parole "*l'impegno di concedere il coo-siting….*" Sostituire le parole "ad altri operatori autorizzati dal Comune" con le parole " *a tutti gli altri operatori autorizzati dal Comune*"; di modo che la proposizione completa emendata risulti la seguente *"a tale proposito la richiesta di permesso di costruire dovrà contenere l'impegno di concedere il coo-siting a tutti gli altri operatori autorizzati dal Comune*".

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 8 del Regolamento per gli impianti fissi di telecomunicazione, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 22.04.2009 di seguito riportato:

Art. 8 – Regole generali per le realizzazioni

Per limitare il numero di installazioni è prescritto, di norma, l'uso in co-siting dei pali di sostegno, con un massimo di due o tre gestori per ciascun supporto; ciascun singolo sito troverà una sua dettagliata previsione negli stessi contratti di locazione/convenzione predisposti dal Comune, e che i gestori saranno chiamati a sottoscrivere, con le rispettive specifiche condizioni il cui rispetto ed accettazione è da ritenersi essenziale per il rilascio o meno del godimento dell'area; a tal riguardo, il primo gestore che s'insedia nel sito designato è tenuto a realizzare un sostegno ai propri sistemi radianti anche in funzione delle esigenze di un altro, o due, gestori che successivamente dovesse chiedere di installarsi; ***a tale proposito la richiesta di permesso di costruire dovrà essere sottoscritta, per adesione, dagli altri tre gestori, di cui almeno uno si dichiari disponibile a condividere il sostegno per la sua installazione anche futura.***
E' vietata l'installazione di tralicci o pali poligonali con sbracci; è vietata l'installazione di ballatoi. I supporti degli apparati di trasmissione e ricezione devono avere un'altezza tale che il centro elettrico del sistema radiante più basso sia posizionato ad almeno 24 metri dal suolo, e la massima altezza di tali strutture va comunque limitata a metri 36 dal suolo, salva una diversa specifica e puntuale normativa descritta nel Piano Attuativo.
I sistemi radianti di ogni gestore, relativi a ciascun sito, saranno costituiti da un massimo di un'antenna per settore, quindi un massimo di tre antenne per un impianto trisettoriale bibanda; le bande utilizzate saranno pertanto al massimo due.

Per tutte le installazione che dovessero interessare aree nei pressi di qualsiasi luogo d'interesse storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico o ambientale saranno prescritti nei contratti di locazione tutti gli opportuni sistemi di mascheramento.

VISTA la proposta di deliberazione che recita:

Art. 8 – Regole generali per le realizzazioni

Per limitare il numero di installazioni è prescritto, di norma, l'uso in co-siting dei pali di sostegno, con un massimo di due o tre gestori per ciascun supporto; ciascun singolo sito troverà una sua dettagliata previsione negli stessi contratti di locazione/convenzione predisposti dal Comune, e che i gestori saranno chiamati a sottoscrivere, con le rispettive specifiche condizioni il cui rispetto ed accettazione è da ritenersi essenziale per il rilascio o meno del godimento dell'area; a tal riguardo, il primo gestore che s'insedia nel sito designato è tenuto a realizzare un sostegno ai propri sistemi radianti anche in funzione delle esigenze di un altro, o due, gestori che successivamente dovesse chiedere di installarsi; *a tale proposito la richiesta di permesso di costruire* ***dovrà contenere l'impegno di concedere il coo-siting ad altri operatori autorizzati dal Comune.*** ~~*essere sottoscritta, per adesione, dagli altri tre gestori, di cui almeno uno si dichiari disponibile a condividere il sostegno per la sua installazione anche futura.*~~
E' vietata l'installazione di tralicci o pali poligonali con sbracci; è vietata l'installazione di ballatoi. I supporti degli apparati di trasmissione e ricezione devono avere un'altezza tale che il centro elettrico del sistema radiante più basso sia posizionato ad almeno 24 metri dal suolo, e la massima altezza di tali strutture va comunque limitata a metri 36 dal suolo, salva una diversa specifica e puntuale normativa descritta nel Piano Attuativo.
I sistemi radianti di ogni gestore, relativi a ciascun sito, saranno costituiti da un massimo di un'antenna per settore, quindi un massimo di tre antenne per un impianto trisettoriale bibanda; le bande utilizzate saranno pertanto al massimo due.
Per tutte le installazione che dovessero interessare aree nei pressi di qualsiasi luogo d'interesse storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico o ambientale saranno prescritti nei contratti di locazione tutti gli opportuni sistemi di mascheramento.

PRESO ATTO della formulazione dell'emendamento formulato dal Sindaco sulla predetta proposta di deliberazione, che prevede: all'art. 8, primo paragrafo, dopo le parole "*l'impegno di concedere il coo-siting….*" sostituire le parole "ad altri operatori autorizzati dal Comune" con le parole "*a tutti gli altri operatori autorizzati dal Comune*"; di modo che la proposizione completa emendata risulti la seguente *"a tale proposito la richiesta di permesso di costruire dovrà contenere l'impegno di concedere il coo-siting a tutti gli altri operatori autorizzati dal Comune*".

Il Sindaco pone in votazione l'emendamento proposto:
Con votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:
Consiglieri presenti n.16;
Consiglieri votanti n.16;
Consiglieri favorevoli n.16;
Consiglieri contrari n.==;
Consiglieri astenuti n.==;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'emendamento alla proposta di deliberazione proposto dal Sindaco sopra citato;
3. di dare atto che la proposta di deliberazione così come emendata risulta la seguente:

Art. 8 – Regole generali per le realizzazioni

Per limitare il numero di installazioni è prescritto, di norma, l'uso in co-siting dei pali di sostegno, con un massimo di due o tre gestori per ciascun supporto; ciascun singolo sito troverà una sua dettagliata previsione negli stessi contratti di locazione/convenzione predisposti dal Comune, e che i gestori saranno chiamati a sottoscrivere, con le rispettive specifiche condizioni il cui rispetto ed accettazione è da ritenersi essenziale per il rilascio o meno del godimento dell'area; a tal riguardo, il primo gestore che s'insedia nel sito designato è tenuto a realizzare un sostegno ai propri sistemi radianti anche in funzione delle esigenze di un altro, o due, gestori che successivamente dovesse chiedere di installarsi; a

tale proposito la richiesta di permesso di costruire ***dovrà contenere l'impegno di concedere il coo-siting a tutti gli altri operatori autorizzati dal Comune.***
E' vietata l'installazione di tralicci o pali poligonali con sbracci; è vietata l'installazione di ballatoi. I supporti degli apparati di trasmissione e ricezione devono avere un'altezza tale che il centro elettrico del sistema radiante più basso sia posizionato ad almeno 24 metri dal suolo, e la massima altezza di tali strutture va comunque limitata a metri 36 dal suolo, salva una diversa specifica e puntuale normativa descritta nel Piano Attuativo.
I sistemi radianti di ogni gestore, relativi a ciascun sito, saranno costituiti da un massimo di un'antenna per settore, quindi un massimo di tre antenne per un impianto trisettoriale bibanda; le bande utilizzate saranno pertanto al massimo due.
Per tutte le installazione che dovessero interessare aree nei pressi di qualsiasi luogo d'interesse storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico o ambientale saranno prescritti nei contratti di locazione tutti gli opportuni sistemi di mascheramento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE lo sviluppo straordinario dei mezzi di comunicazione di telefonia cellulare ha fatto emergere la preoccupazione di nuovi rischi per la salute delle persone senza che la scienza abbia potuto dare risposte esaustive a questi dubbi;

CHE a fronte delle incertezze e nell'ottica di perseguire uno sviluppo sostenibile, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento regolamentare che introducesse valori di attenzione ed obiettivi di qualità intesi come criteri localizzativi e standard urbanistici, per disciplinare l'installazione e la modifica delle stazioni radio base per la telefonia cellulare;

CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 22/04/2009 è stata approvata la variante urbanistica n. 26 – Piano di localizzazione per la telefonia mobile – approvazione- art. 50 L.R. 61/85 –

ATTESO che risulta necessario apportare una modifica all'art. 8 del Regolamento per gli impianti fissi di telefonia nella parte in cui si prevede che la richiesta del permesso di costruire per l'installazione dell'antenna in coo-siting venga sottoscritta per adesione dagli altri gestori di cui almeno uno si dichiari disponibile a condividere il sostegno, in quanto inapplicabile nel caso in cui nessuno degli altri gestori abbia presentato entro il 30 settembre di ogni anno un piano di sviluppo sul territorio di Fonte così come previsto dall'art. 6 del medesimo regolamento;

ACCERTATO che tale previsione normativa, non potendo essere applicata in mancanza di interesse di altro gestore, non permetterebbe il rilascio del permesso di costruire al richiedente e ciò con grave danno dell'interessato che si vedrebbe costretto a ricorrere al Giudice Amministrativo;

RITENUTO che come impostata e nella fattispecie sopra-ipotizzata tale norma potrebbe non superare un eventuale giudizio di legittimità;

RITENUTO altresì che l'effetto perseguito dal Regolamento di minimizzare la presenza di antenne sul territorio incentivando il coo-siting, può essere raggiunto ugualmente inserendo in norma l'impegno del gestore richiedente il permesso di costruire l'impianto, l'impegno di concedere il coo-siting ad altri operatori autorizzati dal Comune;

VISTA la legge regionale del Veneto 9 luglio 1993 n. 29 *"tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzante generate da impianti per teleradiocomunicazioni";*

VISTO il Decreto Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998 nr. 381 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";*

VISTO la legge 22 febbraio 2001 n. 36 "*Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";*

VISTO il D.P.C.M. 8 luglio 2003 "*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze tra 100 kHz e 300 GHz"*

VISTO il Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 *"codice delle comunicazioni elettroniche";*

VISTA la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27 giugno 1985, n° 61 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 del 23/04/2004;

VISTO il preventivo parere favorevole reso dal responsabile del settore interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione a' sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

SU INVITO DEL PRESIDENTE che pone in votazione la proposta di deliberazione come sopra emendata

VOTAZIONE:
Presenti il Sindaco e 15 Consiglieri (16)
favorevoli n. 16 il Sindaco e 15 Consiglieri;
espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

Di modificare l'art. 8 del Regolamento per gli impianti fissi di radiocomunicazione come di seguito precisato:

Art. 8 – Regole generali per le realizzazioni

*Per limitare il numero di installazioni è prescritto, di norma, l'uso in co-siting dei pali di sostegno, con un massimo di due o tre gestori per ciascun supporto; ciascun singolo sito troverà una sua dettagliata previsione negli stessi contratti di locazione/convenzione predisposti dal Comune, e che i gestori saranno chiamati a sottoscrivere, con le rispettive specifiche condizioni il cui rispetto ed accettazione è da ritenersi essenziale per il rilascio o meno del godimento dell'area; a tal riguardo, il primo gestore che s'insedia nel sito designato è tenuto a realizzare un sostegno ai propri sistemi radianti anche in funzione delle esigenze di un altro, o due, gestori che successivamente dovesse chiedere di installarsi****; a tale proposito la richiesta di permesso di costruire dovrà contenere l'impegno di concedere il coo-siting a tutti gli altri operatori autorizzati dal Comune.***
E' vietata l'installazione di tralicci o pali poligonali con sbracci; è vietata l'installazione di ballatoi. I supporti degli apparati di trasmissione e ricezione devono avere un'altezza tale che il centro elettrico del sistema radiante più basso sia posizionato ad almeno 24 metri dal suolo, e la massima altezza di tali strutture va comunque limitata a metri 36 dal suolo, salva una diversa specifica e puntuale normativa descritta nel Piano Attuativo.
I sistemi radianti di ogni gestore, relativi a ciascun sito, saranno costituiti da un massimo di un'antenna per settore, quindi un massimo di tre antenne per un impianto trisettoriale bibanda; le bande utilizzate saranno pertanto al massimo due.
Per tutte le installazione che dovessero interessare aree nei pressi di qualsiasi luogo d'interesse storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico o ambientale saranno prescritti nei contratti di locazione tutti gli opportuni sistemi di mascheramento.